

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, di seguito per brevità CGA, qualora non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutti i Contratti di Acquisto ed a tutti gli Ordini di Acquisto (ODA) aventi ad oggetto Beni e/o Servizi emessi dalla SAE SCIENTIFICA S.r.l., di seguito per brevità anche solo SAE, nei confronti dei propri Fornitori.

1.2 Le CGA sono parte integrante del Contratto di Acquisto e degli Ordini di Acquisto e si intendono conosciute ed accettate integralmente dal Fornitore al momento del perfezionamento del Contratto e/o al momento dell'accettazione-conferma dell'Ordine.

Le CGA, la cui applicazione è espressamente richiamata nell'ODA e/o nel contratto di acquisto, sono disponibili per la consultazione sul sito internet di SAE www.saescientifica.it nella sezione Condizioni Generali.

1.3 La disciplina delle presenti CGA prevale su qualsiasi difforme regolamentazione e/o sulle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore.

2 ORDINI, ACCETTAZIONE E MODIFICHE

2.1 Ordini, Contratti e richieste di consegna e/o fornitura, così come le modifiche e/o integrazioni agli stessi, dovranno essere formulati esclusivamente in forma scritta.

2.2 Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate in conformità a quanto previsto dal successivo art. 13.

2.3 I preventivi del Fornitore dovranno riportare la quotazione dettagliata di ogni singola voce che compone la fornitura (beni, servizi, costo specifico della logistica e del trasporto ed eventuali altri costi accessori) e non daranno luogo a compensi e/o indennizzi di alcun genere a favore del Fornitore stesso salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

2.4 Gli Ordini diventano vincolanti ed irrevocabili per SAE a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine (COA) debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione e/o comunicazione a mezzo e-mail attestante la conferma e accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Laddove la conferma d'ordine del Fornitore non pervenisse a SAE entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio dell'ordine di acquisto (ODA) le parti stabiliscono espressamente che l'ordine di acquisto si intenderà tacitamente confermato.

Gli Ordini diventano vincolanti ed irrevocabili per SAE a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine (COA) debitamente sottoscritta

dal Fornitore per accettazione e/o comunicazione a mezzo e-mail attestante la conferma e accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

Il Fornitore dovrà trasmettere la COA per iscritto entro 48h dal ricevimento dell'ODA. In difetto di rifiuto motivato inviato per iscritto entro tale termine, l'ODA si intenderà accettato dal Fornitore e vincolante per quest'ultimo alle condizioni ivi indicate e delle presenti CGA.

Resta in ogni caso inteso che SAE potrà revocare l'ODA fino alla ricezione della COA o, se anteriore, fino all'inizio dell'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore; eventuali attività svolte dal Fornitore prima della COA o prima dell'inizio dell'esecuzione si intenderanno eseguite a rischio e spese del Fornitore, salvo espressa autorizzazione scritta di SAE.

In caso di interventi manutentivi che abbiano comportato integrazioni e/o modifiche dell'ODA, il Fornitore dovrà inviare rapporto di lavoro e consuntivo dettagliato di ogni singola voce di costo ed attendere che SAE provveda all'invio della revisione dell'ODA per emettere fattura corrispondente a quest'ultima.

2.5 Con l'accettazione dell'Ordine il Fornitore (COA) si impegna a fornire il Bene e/o Servizio in conformità alle specifiche tecniche e/o qualitative richiamate nell'Ordine e nei documenti allegati e/o richiamati nello stesso. Laddove l'ordine abbia ad oggetto servizi forniti in base ad un capitolato predisposto da SAE questo dovrà essere allegato all'ordine. In caso di forniture di beni e/o servizi su progettazione eseguita da SAE, la richiesta d'ordine ODA dovrà riportare oltre all'eventuale capitolato anche la documentazione progettuale.

Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura, il capitolato dei servizi e tutta la documentazione allegata al contratto sono parte integrante del Contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art. 1497 del Codice Civile italiano (Mancanza di qualità). Nel caso in cui si rendano necessarie variazioni rispetto a quanto prescritto dalle specifiche tecniche e/o capitolato, il Fornitore, prima di procedere all'esecuzione della fornitura, deve immediatamente segnalare tale variazione a SAE ed attendere l'accettazione scritta da parte di quest'ultima delle variazioni proposte.

2.6 SAE avrà la facoltà di chiedere al Fornitore delle variazioni d'Ordine relative alla qualità, alla quantità ed alle caratteristiche tecniche dei Beni e/o Servizi. Il Fornitore si impegna ad accettare tali variazioni d'Ordine. Laddove la variazione d'Ordine comporti un aumento o una riduzione del costo e/o del tempo richiesto per la fornitura dei Beni e/o per l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore dovrà comunicarlo per iscritto a SAE entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variazione. In tale caso le parti concorderanno, sempre per iscritto, un equo adeguamento del prezzo e/o del termine di consegna.

L'adeguamento di cui sopra si intende rinunciato da parte del Fornitore ove non faccia pervenire per iscritto alcuna richiesta a SAE entro il predetto termine.

Nel caso di fornitura di servizi con copertura full-risk, SAE avrà la facoltà di recedere e/o modificare in qualsiasi momento la fornitura chiedendo la cessazione e/o modifica integrale o parziale delle singole prestazioni indicate nel contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso il recesso e/o la modifica avranno effetto dal mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Fornitore. Il canone annuo inizialmente pattuito dovrà essere ricalcolato detraendo la parte dello stesso non goduta per effetto della cessazione e/o modifica apportata dal mese successivo alla comunicazione di recesso fino al termine dell'anno. Laddove fosse stato eseguito il pagamento anticipato del canone annuale il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito di importo equivalente al periodo non fruito.

Nel caso di fornitura di servizi di manutenzione e qualifica periodica degli strumenti, laddove SAE comunichi il recesso da uno o tutti i servizi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alle scadenze programmate non sarà tenuta al pagamento delle prestazioni non ancora eseguite.

In difetto SAE rimborserà soltanto le spese vive effettivamente sostenute dal Fornitore per predisporre il servizio comprovate da idonea documentazione di pagamento.

2.7 Nel caso in cui il materiale per l'esecuzione della fornitura sia fornito direttamente da SAE o da un terzo per suo conto, il Fornitore ha l'obbligo di verificare che lo stesso materiale sia conforme alle disposizioni qualitative indicategli da SAE nell'Ordine e dovrà comunicare a quest'ultima in forma scritta eventuali difformità entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'avvenuta consegna del materiale.

2.8 I materiali (beni) utilizzati dal Fornitore dovranno essere conformi alle normative nazionali, europee ed internazionali applicabili, alla disciplina in materia ambientale e di sicurezza, alle norme UNI, EN, ISO applicabili, nonché alle norme tecniche del settore di riferimento ove applicabili.

3 DIVIETO DI CESSIONE E SUBFORNITURA

3.1 Il Fornitore non potrà affidare e/o cedere, neanche parzialmente, a qualsiasi titolo a terzi né a società sue controllate, la fornitura dei beni e/o servizi oggetto del Contratto di Acquisto o dell'ODA senza il preventivo consenso scritto di SAE. In ogni caso il Fornitore risponderà pienamente nei confronti di SAE per l'operato di eventuali sub-fornitori così come dell'operato del proprio personale rimanendo SAE completamente estranea a tali rapporti. In ogni caso il Fornitore rimarrà responsabile dell'esatto adempimento del Contratto di fornitura.

3.2 Salvo diversa pattuizione nelle condizioni particolari di fornitura, è vietata la cessione in qualsiasi forma e modalità giuridica dei crediti derivanti dal Contratto d'Acquisto o dall'ODA da parte del Fornitore.

3.3 SAE potrà, previo preavviso scritto, cedere o trasferire i Contratti, gli Ordini e i crediti da essi derivanti alle Società sue Controllate.

4 RESPONSABILITA' E GARANZIA DEL FORNITORE

4.1 Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati e/o i Servizi forniti:

- sono conformi al Contratto e alle specifiche concordate tra le parti contenute nell'ODA e nei relativi documenti da essi richiamati nonché dall'eventuale capitolato;

- sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili, nonché alle direttive e ai regolamenti in vigore nell'Unione Europea, con particolare riferimento alla Direttiva 2006/42 CE (Macchine e quasi macchine) laddove applicabile. Il Fornitore nell'esecuzione del Contratto dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro nonché in materia ambientale.

Il Fornitore garantisce altresì a sue spese il pieno adempimento alle norme commerciali applicabili, comprese quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, ove necessari e/o richiesti.

- sono esenti da vizi/difetti e/o da diritti di terzi ed idonei alle loro utilizzazioni.

4.2 Nello specifico il Fornitore assume nei confronti di SAE la garanzia di corretta esecuzione della fornitura sia per la corrispondenza dei dati tecnici e di funzionamento sia per la qualità dei materiali impiegati nonché per la lavorazione ed il funzionamento di ogni parte del Bene.

4.3 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il periodo di garanzia relativo ai Beni è espressamente concordato dalle parti in 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna da intendersi quale avvenuto Collaudo nel caso previsto dall'art. 6.

4.4 Su richiesta di SAE il Fornitore dovrà trasmettere a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione attestante il rispetto delle normative di cui al sub 4.1.

4.5 Qualora la prestazione del Fornitore sia svolta, anche parzialmente, negli stabilimenti di SAE e/o presso Clienti SAE, il Fornitore si obbliga ad attenersi a tutte le norme, le procedure, i regolamenti e le disposizioni disciplinari in vigore presso i locali di SAE e/o del cliente di SAE ove verrà svolta la prestazione ivi compresa la disciplina in materia di sicurezza.

4.6 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni imballati secondo gli standard di settore ed in maniera adeguata ai fini della loro protezione, salvo che non siano state concordate tra le parti specifiche tipologie di imballaggio nelle condizioni particolari di fornitura.

4.7 Il Fornitore non potrà, di propria iniziativa, ritardare e/o sospendere la consegna dei Beni ovvero la fornitura dei Servizi.

4.8 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose ovvero il pagamento delle relative fatture non costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni derivanti dalle presenti CGA e dalla legge applicabile.

4.9 Il Fornitore è responsabile nei confronti di SAE per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei Beni o della erogazione dei Servizi.

4.10 In caso di difetto di conformità, SAE ha diritto al ripristino, senza spese né oneri aggiuntivi, della conformità dei Beni/Servizi mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi successivi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

4.11 Vizi del Bene: qualora SAE riscontri vizi che rendano il bene inidoneo all'uso ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, SAE dovrà denunciare la circostanza al Fornitore entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla scoperta e potrà:

- risolvere il Contratto
- oppure chiedere una modifica delle condizioni iniziali del Contratto e/o la riduzione del prezzo.

In ogni caso SAE potrà chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

SAE potrà denunciare per iscritto vizi, difetti, mancanze di qualità e/o non conformità dei beni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla relativa scoperta.

Per i vizi occulti/latenti o comunque non rilevabili con l'ordinaria diligenza al momento della consegna, il termine decorre dal momento in cui SAE ne acquisisce effettiva conoscenza, anche a seguito di verifiche tecniche interne o di contestazioni/reclami provenienti da clienti o utilizzatori finali.

La denuncia sospende ogni obbligo di pagamento relativo ai beni contestati fino a definizione della non conformità, restando salvo quanto previsto dagli artt.

7.3 ed 11.2.

4.12 Mancanza di qualità del Bene e/o corretta esecuzione del Servizio: qualora SAE ravvisi problemi legati alla mancanza di qualità dei Beni e/o Servizi ovvero la non corretta esecuzione dei Servizi forniti dovrà denunciare la circostanza al Fornitore entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla scoperta per i beni ed entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla scoperta per i Servizi ed avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In ogni caso SAE potrà chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore.

SAE potrà contestare per iscritto vizi, difetti, inesattezze, inadempimenti e/o non conformità dei servizi entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla relativa scoperta.

Qualora la non conformità emerga successivamente all'esecuzione (anche per effetto di verifiche, collaudi, integrazioni o utilizzo dei risultati del servizio), il termine decorre dall'effettiva conoscenza della non conformità. La contestazione sospende ogni obbligo di pagamento relativo ai servizi contestati fino a definizione della non conformità, restando salvo quanto previsto dagli artt. 7.3 ed 11.2.

4.13 In alternativa ai rimedi sopra previsti e indicati sub 4.11 e 4.12, SAE a propria discrezione avrà la facoltà di:

- a) chiedere al Fornitore l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte mediante l'eliminazione del vizio e/o della mancanza di qualità del

bene e/o servizio ovvero delle difformità nell'esecuzione del servizio. Il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a ritirare e riparare o sostituire i Beni difettosi e/o eseguire il servizio a regola d'arte entro 24 (ventiquattro) ore dalla denuncia del vizio, salvo diverso accordo scritto tra le parti;

b) svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori atti e/o azioni necessari per ottenere l'eliminazione del vizio ovvero della difformità addebitandone oneri, costi e spese al Fornitore;

c) chiedere, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore.

4.14 In relazione alle parti riparate e/o sostituite decorreranno nuovi termini di garanzia.

4.15 Il Fornitore riconosce che la garanzia e i relativi rimedi che precedono rappresentano un rimedio contrattuale e convenzionale autonomo e non soggetto alla disciplina del Codice Civile in materia di garanzie del Fornitore e relativi rimedi per la loro violazione. Essi hanno come titolo e fondamento esclusivo le presenti CGA e sono pattuiti in aggiunta a qualsiasi garanzia ed obbligo di legge.

4.16 SAE adotta un sistema di valutazione delle performance dei propri Fornitori basato sul raggiungimento degli indicatori KPI (*Key Performance Indicator*) disciplinato dalle condizioni particolari di acquisto o da apposito allegato all'ordine di acquisto.

5 CONSEGNA DEI BENI - ESECUZIONE DEI SERVIZI E PENALITA'

5.1 Salvo diversi accordi contenuti nelle condizioni particolari di fornitura, i Beni e/o Servizi dovranno essere consegnati e/o eseguiti franco destinatario e accompagnati da regolare bolla di consegna e/o rapporto di servizio indicante il numero di ODA, oltre alle altre prescrizioni di legge, unitamente a tutti i documenti di trasporto, esportazione e importazione ove esistenti.

5.2 Il Fornitore deve provvedere a preservare la qualità dei materiali e dei prodotti dalla presa in carico e sino alla consegna. La fornitura viaggerà sempre per conto, a rischio e pericolo del Fornitore, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

5.3 Il termine di consegna indicato nell'Ordine o nel Contratto è da ritenersi quale termine essenziale a norma dell'art. 1457 del Codice Civile italiano.

5.4 Nel caso di consegne ripartite il termine di consegna è riferito ad ogni singola consegna.

5.5 Qualora il ritardo si protragga oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore o diverso accordo scritto tra le Parti, SAE avrà la facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

5.6 Il mancato rispetto dei termini di consegna dei beni e/o dei servizi, ove non diversamente concordato per iscritto tra le Parti nelle condizioni particolari

di contratto, comporterà per il Fornitore il pagamento di una penale giornaliera pari al 2% dell'intero importo della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo e fino a un massimo del 10% del corrispettivo di fornitura.

E' comunque fatto salvo il diritto di SAE di agire per il risarcimento del danno ulteriore.

5.7 Le penali dovranno essere pagate dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito. SAE avrà altresì il diritto di compensare l'ammontare delle penali e di ogni altra somma comunque dovuta dal Fornitore con le somme dovute allo stesso Fornitore a titolo di corrispettivo mediante trattenuta delle stesse.

6 ACCETTAZIONE - COLLAUDO

6.1 La consegna dei Beni al personale di SAE addetto al ricevimento non importa accettazione degli stessi che avverrà solo con l'esito positivo della verifica di conformità di quanto consegnato rispetto all'Ordine, alle normative in materia e all'assenza di vizi.

6.2 Qualora l'Ordine preveda che i Beni debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la Consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto dell'installazione, assemblaggio o messa in opera con collaudo positivo.

6.3 Qualora l'Ordine preveda consegne ripartite, l'adempimento è connesso all'integrale esecuzione dell'Ordine medesimo.

6.4 Il Collaudo dovrà essere eseguito a cura e spese del Fornitore, ivi comprese le spese di eventuali ripetizioni dello stesso, nonché la remunerazione di enti designati per il Collaudo medesimo, salvo diversamente concordato per iscritto tra le parti. Il Collaudo dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili con rilascio del relativo certificato.

6.5 Il personale responsabile designato da SAE avrà il diritto di assistere alle prove di Collaudo accedendo eventualmente alle officine ed agli stabilimenti del Fornitore ovvero allo stabilimento del Cliente laddove il Collaudo avvenga presso la sede di quest'ultimo.

6.6 Il certificato di avvenuto Collaudo dovrà essere inviato e/o consegnato a SAE a cura del Fornitore. In difetto, i Beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l'uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all'art. 1497 Codice Civile italiano.

6.7 A prescindere dal Collaudo prescritto, SAE si riserva il diritto di verificare la corrispondenza dei Beni alle condizioni del Contratto in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni.

6.8 Ove la non conformità di una fornitura abbia riflessi e/o conseguenze negative sull'affidabilità del prodotto finito e sul processo di produzione, in quanto non permetta a SAE di adempiere correttamente e tempestivamente

alle obbligazioni contrattuali verso i propri Clienti, SAE potrà bloccare le spedizioni, notificando tale decisione al Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne SAE in ordine a tutte le somme che quest'ultima dovrà versare al proprio Cliente a fronte di tale inadempimento.

7 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

7.1 Come corrispettivo dei Beni consegnati e/o dei Servizi erogati dal Fornitore in conformità al Contratto, SAE verserà al Fornitore il prezzo d'acquisto pattuito nel Contratto o indicato nell'ODA secondo i termini di pagamento ivi concordati, previa emissione da parte del Fornitore di regolare fattura. In caso di interventi manutentivi che abbiano comportato integrazioni e/o modifiche dell'ODA, il Fornitore dovrà inviare rapporto di lavoro e consuntivo dettagliato di ogni singola voce di costo ed attendere che SAE provveda all'invio della revisione dell'ODA per emettere fattura corrispondente a quest'ultima.

Salvo diverso accordo nelle condizioni particolari di fornitura, per espressa volontà delle parti il termine di pagamento sarà di 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

Salvo quanto diversamente pattuito in forma scritta nell'ODA, per espressa volontà delle parti, i pagamenti saranno effettuati da SAE a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario, previa corretta emissione della fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura/servizio.

Le Parti riconoscono e confermano che il termine di pagamento è espressamente negoziato, coerente con la natura e complessità delle forniture/servizi e con i flussi amministrativi delle Parti, e che non determina condizioni gravemente inique ai sensi della normativa applicabile.

Qualora una qualsiasi disposizione inderogabile rendesse in tutto o in parte inefficace il termine pattuito, esso si intenderà automaticamente sostituito dal termine massimo consentito dalla normativa applicabile, senza pregiudizio per la validità del contratto nel suo complesso.

7.2 Il Fornitore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a presentare le fatture in formato verificabile anche laddove emesse nella forma di fatturazione elettronica.

Esse dovranno sempre contenere:

- Intestazione completa delle Parti;
- Riferimento al Numero di Ordine di Acquisto;
- Riferimento al Numero Centro di Costo;
- Condizioni di pagamento.

7.3 In caso di ritardo nella consegna dei Beni o nell'erogazione dei Servizi pattuiti, SAE si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti in corso fino alla consegna dei prodotti attesi ovvero all'esecuzione del servizio.

7.4 SAE si riserva il diritto di compensare eventuali crediti verso il Fornitore per danni cagionati e/o inadempimenti connessi all'esecuzione del Contratto con gli eventuali importi dovuti al Fornitore.

8 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

8.1 Ai sensi e per gli effetti delle presenti Condizioni Generali di Acquisto per "Diritti di Proprietà Intellettuale" si intendono i diritti di brevetto, i diritti d'autore, i diritti su marchi (registrati e non), i diritti su modelli di utilità e ogni altro diritto di proprietà intellettuale previsto in un qualsiasi ordinamento nazionale ed internazionale.

Il Fornitore garantisce che i Beni forniti non costituiscono oggetto di diritti brevettati o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi.

8.2 I progetti, i disegni, le documentazioni tecniche e tecnologiche, i campioni, le specifiche e/o qualsiasi altre informazioni trasmesse al Fornitore, nonché la proprietà intellettuale su di essi, restano di esclusiva proprietà di SAE che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. Il Fornitore è tenuto a non riprodurli e/o copiarli e a non trasmetterli o rivelarne il contenuto a terzi nonché a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al rapporto di fornitura perfezionato con SAE.

8.3 Nel caso in cui i Beni vengano prodotti o forniti su base di progetti, disegni, documentazioni tecniche, tecnologiche, campioni, o specifiche trasmessi al Fornitore da SAE, la proprietà intellettuale su essi spetterà esclusivamente a SAE ed il Fornitore intraprenderà quanto necessario al fine di consentire la titolarità di tali diritti in capo a SAE.

8.4 Il logo ed il marchio SAE non potranno essere utilizzati dal Fornitore senza preventivo consenso scritto. Per qualunque tipo di pubblicità od informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con SAE, il Fornitore dovrà chiedere preventivamente il consenso scritto da parte di SAE stessa.

9 RISERVATEZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

9.1 Il Fornitore manterrà riservati, e darà istruzioni al proprio personale e/o collaboratori affinché vengano mantenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno comunque portate a sua conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni di Beni e/o Servizi oggetto del Contratto o dell'ODA e/o concernenti le attività, i prodotti o le tecnologie di SAE. Le condizioni contrattuali stabilite tra le parti nonché le quotazioni dei prezzi ed i preventivi dei beni e/o servizi oggetto di fornitura hanno carattere di riservatezza impegnandosi il Fornitore a non divulgarli. Il Fornitore, sotto la sua responsabilità, limiterà la diffusione di detti dati e informazioni riservate di SAE ai suoi dipendenti, rappresentanti o terzi che necessitano di venirne a conoscenza al fine della fornitura di Beni e/o Servizi a SAE. In ogni caso il Fornitore si impegna a sottoscrivere l'accordo specifico di riservatezza (NDA) che SAE comunicherà in sede di stipula delle condizioni particolari di fornitura.

Il Fornitore si obbliga affinché detti dipendenti, rappresentanti o terzi siano soggetti e si attengano agli stessi obblighi di confidenzialità applicati al

Fornitore e sarà responsabile della divulgazione non autorizzata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile italiano.

9.2 Il Fornitore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati la massima cura e la massima discrezione, secondo le disposizioni normative in materia e si impegna ad informare immediatamente SAE in merito a sospette violazioni della sicurezza di tali dati.

9.3 Il Fornitore conviene che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi alla presente clausola di riservatezza è idonea ad arrecare a SAE grave ed irreparabile pregiudizio suscettibile di richiesta di risarcimento.

9.4 Gli obblighi di segretezza e riservatezza saranno per il Fornitore vincolanti per tutta la durata del contratto o dell'ODA e per i 7 (sette) anni successivi.

10 RESPONSABILITA' E MANLEVA

Fatte salve le norme inderogabili di legge e le disposizioni in materia di tutela del Consumatore, ove SAE sia chiamata a rispondere dei vizi, in qualunque tempo manifestati, di un Bene che il Fornitore abbia prodotto o assemblato con altri componenti, o fatto produrre o assemblare da propri fornitori, SAE avrà azione di regresso nei confronti del Fornitore a cui sia imputabile il vizio del Bene prodotto o assemblato.

Il Fornitore dovrà, senza alcuna limitazione, risarcire/manlevare SAE per eventuali pretese avanzate da Clienti finali di SAE e/o da terzi nei confronti di quest'ultima in relazione ai Beni e/o Servizi forniti incluse, senza limitazione alcuna, le pretese connesse alla violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

11 RISOLUZIONE - RECESSO

11.1 SAE ha la facoltà di recedere da ciascun Contratto o ODA, dandone comunicazione scritta al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso. In tal caso al Fornitore spetterà il compenso per le prestazioni correttamente adempite sino a tale data ed eventualmente una somma forfettaria da concordare con SAE a titolo di indennizzo che non potrà superare il 5% del valore della parte di Ordine non eseguita.

11.2 In caso di inadempimento di una o più obbligazioni contrattuali sussistenti in capo al Fornitore, SAE potrà intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida, con avviso che, decorso inutilmente tale termine, il rapporto contrattuale si intenderà risolto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11.3 La risoluzione ai sensi del presente articolo non comporta la cessazione degli obblighi di riservatezza sussistenti in capo al Fornitore e non lo esonera dal risarcimento del danno.

11.4 SAE potrà risolvere i contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che SAE indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:

- venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo di un concorrente di SAE.

11.5 Gli obblighi di cui alle seguenti clausole "Responsabilità e Garanzia del Fornitore", "Diritti di Proprietà Intellettuale", "Riservatezza, Sicurezza e Protezione dei Dati", "Responsabilità e Manleva", rimarranno in essere per la durata riportata in ciascuna clausola anche oltre la durata delle CGA.

12 IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA E FORZA MAGGIORE

12.1 Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a impossibilità sopravvenuta e/o causa di forza maggiore. Per evento di Forza Maggiore si intende ogni evento imprevedibile ed irresistibile, che le parti stesse non potevano in concreto prevedere, prevenire od evitare, agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure di natura commerciale e tecnica, evento tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali.

12.2 L'evento che ha determinato l'impossibilità sopravvenuta e/o la causa di forza maggiore dovrà essere denunciato per iscritto all'altra parte entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi. Nei successivi 7 (sette) giorni lavorativi la circostanza dovrà essere confermata con raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC corredata dalla documentazione attestante la natura dell'evento e la prevedibile durata dello stesso.

12.3 Qualora l'evento imputabile al Forza Maggiore determini un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi nella data prevista di consegna, SAE potrà recedere dall'ODA mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

12.4 SAE si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'evento di Forza Maggiore abbia una durata superiore ad un mese.

13 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dirette a SAE dovranno essere inviate all'indirizzo indicato nel Contratto o nell'ODA. Le comunicazioni dirette al Fornitore dovranno essere effettuate all'indirizzo del medesimo indicato nel Contratto o nella conferma d'Ordine. In difetto di espressa indicazione nella documentazione contrattuale le comunicazioni avverranno mediante invio all'indirizzo PEC risultante dalla visura della CCIAA e/o da pubblici registri.

Le comunicazioni, la corrispondenza, le informazioni e la documentazione del Fornitore relativi al Contratto dovranno essere nella lingua del Contratto.

14 DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

14.1 Le presenti CGA rimangono in vigore fino a revoca e/o modifica delle stesse comunicate da SAE al Fornitore in forma scritta a mezzo PEC o lettera A.R. e comunque fino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

14.2 Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dalle CGA mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera A.R. con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tale caso le CGA continueranno comunque ad applicarsi ai singoli contratti in esecuzione fino alla naturale scadenza degli stessi.

15 LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

15.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana, salvo deroga sottoscritta da entrambi le parti.

15.2 Le Parti si adopereranno per risolvere tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali, o dal Contratto, o dall'ODA, o comunque ad essi ricollegabili, procedendo con un tentativo informale e celere di conciliazione secondo i criteri di correttezza e buona fede. In caso di esito negativo di tale conciliazione la competenza esclusiva sarà del Foro di Milano.

Luogo e data

Firma del Fornitore

Il Fornitore accetta ed approva espressamente le seguenti clausole:

Clausola 2 – Ordini, accettazione e modifiche; **Clausola 3** - Divieto di Cessione e Subfornitura; **Clausola 4** - Responsabilità e Garanzia del Fornitore; **Clausola 5** - Consegna dei Beni - Esecuzione dei Servizi e Penalità; **Clausola 6** - Accettazione e Collaudo; **Clausola 7** - Pagamenti e Fatturazione; **Clausola 8** - Diritti di Proprietà Intellettuale; **Clausola 9** - Riservatezza, Sicurezza e Protezione dei Dati; **Clausola 10** - Responsabilità e Manleva; **Clausola 11** - Risoluzione e Recesso; **Clausola 14** - Durata e facoltà di recesso; **Clausola 15** - Legge regolatrice e Risoluzione delle Controversie.

Luogo e data

Firma del Fornitore